



# CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia  
COMANDO POLIZIA LOCALE

Prot. n.23162/2026

Reg. Ordinanze n.2 del 30/06/2026

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.**

## IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all’interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l’art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. n.2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi (n.353/2000) e le leggi regionali n.4/99 e n.9/2000 assegnano a Regione fondamentali ruoli quali:

- pianificazione e programmazione, attraverso il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con delibera della Giunta regionale n.1540 del 29 dicembre 2015, e aggiornato da ultimo con delibera della Giunta regionale n.419 del 6 agosto 2025.
- organizzazione e coordinamento della *Struttura operativa di prevenzione e lotta agli incendi boschivi*, il sistema di enti locali, e di volontariato che compone la struttura operativa di intervento per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

VISTO il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - revisione 2022 - approvato con delibera della Giunta regionale n.1540 del 29 dicembre 2015 ed aggiornata con le delibere: 1001 del 28 ottobre 2016, 1166 del 21 dicembre 2017, 1070 del 14 dicembre 2018, 1098 del 14 dicembre 2018, 1151 del 21 dicembre 2018, 825 del 5 agosto 2020, 848 del 5 agosto 2022;

CONSIDERATO che ogni combustione all'aperto, anche qualora riguardi i soli residui vegetali, provoca elevate emissioni di inquinanti con un impatto che può essere molto significativo sulla qualità dell'aria a livello locale, e dunque sulla salute, nonché sui suoli e sull'aumento del rischio di incendi; infatti, oltre a elevate emissioni di polveri, monossido di carbonio e composti organici volatili (COV), le combustioni generano l'emissione di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF), e di metalli pesanti;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSIDERATO che le alte temperature che in questi giorni si sono manifestate sul nostro territorio, in considerazione di precipitazioni assenti da ormai un lungo periodo rendono il nostro territorio secco con alto rischio di incendi;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

## **ORDINA**

1) Il DIVIETO assoluto di accendere fuochi su tutto il territorio comunale;

2) Il DIVIETO assoluto di mettere in atto qualsiasi tipo di attività che possa creare pericolo di innesco di incendi nel territorio boscato, in particolare: far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che

producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri; - accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli. Nel caso di manifestazioni pubbliche, queste dovranno essere autorizzate dal Sindaco in deroga alla presente Ordinanza previo obbligo di apprestamento delle idonee misure di prevenzione incendi e l'applicazione delle norme di cui al DLgs. 81/2008 e s.m.e.i.

E' sempre fatta salva la facoltà dell'Ente di revoca del provvedimento di autorizzazione in considerazione delle reali condizioni ambientali di rischio non valutabili momento del rilascio del provvedimento stesso (es. vento forte, periodi siccitosi prolungati, condizioni di suolo e vegetazione in grado di favorire l'innescio e l'espansione di incendi boschivi);

Il quadro sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni in materia è quello disciplinato a livello statale dagli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p., dal D. Lgs n. 152/06 (artt. 255, 256 e 256 bis) e che per ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000;

Le forze pubbliche e i pubblici ufficiali quali agenti di pubblica sicurezza, Carabinieri Forestale (già Corpo Forestale dello Stato), gli agenti della polizia locale, gli Agenti della Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricate di verificare il rispetto della presente ordinanza e ognuna secondo le proprie competenze, dell'accertamento delle relative violazioni

#### **DISPONE CHE**

- la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bordighera, nonché ogni altra modalità che risulterà utile e tutte le iniziative più idonee per renderne pubblici i contenuti, anche ad esempio attraverso i mezzi di informazione la presente ordinanza resterà in vigore fino a eventuale revoca;

- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on line e trasmessa per quanto di competenza alla Prefettura di Imperia, al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e all'Associazione di volontariato di protezione civile AIB attiva sul territorio comunale.

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Bordighera.

Il Sindaco  
Avv. Marzia Baldassarre

Firmato digitalmente da:  
MARZIA BALDASSARRE  
Data: 30/06/2026 09:39:54